REGOLAMENTO (CEE) N. 444/87 DELLA COMMISSIONE

del 12 febbraio 1987

che fissa, nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, le restituzioni all'esportazione previste dall'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 1838/86 [2], in particolare l'articolo 12, paragrafi 2 e 5,

considerando che, in virtù dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 426/86, entro i limiti necessari per consentire esportazioni economicamente rilevanti dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del suddetto regolamento, sulla base dei prezzi di tali prodotti nel commercio internazionale, la differenza tra questi prezzi e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione ; che, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 426/86, qualora la restituzione per gli zuccheri incorporati nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento non sia sufficiente per consentire l'esportazione dei prodotti, si applica a tali prodotti la restituzione fissata ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1 ;

considerando che in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 519/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, che stabilisce, nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri per la fissazione del loro ammontare [3], le restituzioni devono essere fissate prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione dei prezzi dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli sul mercato della Comunità e delle disponibilità, nonché dei prezzi praticati nel commercio internazionale ; che occorre altresì tener conto delle spese indicate nel suddetto articolo, lettera b), nonché dell'aspetto economico delle esportazioni previste ;

considerando che, in conformità dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 519/77, i prezzi sul mercato della Comunità vengono stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che risultano più favorevoli ai fini dell'esportazione ; che i prezzi nel commercio internazionale vengono stabiliti tenendo conto dei prezzi di cui al paragrafo 2 del suddetto articolo ;

considerando che le restituzioni all'esportazione per questi prodotti sono state fissate da ultimo dal regolamento (CEE) n. 829/86 della Commissione [4] ;

considerando che, ai sensi degli articoli 87 e 255 dell'atto di adesione, il livello dei vari importi previsti nell'ambito della politica agricola comune viene fissato tenendo conto della differenze esistenti tra i prezzi delle materie prime utilizzate nella trasformazione dei prodotti da esportare occorre fissare restituzioni specifiche per i prodotti ottenuti da materie prime originarie della Spagna e del Portogallo ;

considerando che non occorre fissare restituzioni quando, applicando le norme di cui sopra, si ottiene una restituzione il cui importo per i prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 426/86 è ritenuto inferiore alla restituzione per gli zuccheri addizionati a norma dell'articolo 11 dello stesso regolamento ; che in tal caso si applicano le restituzioni previste per gli zuccheri addizionati ;

considerando che l'applicazione delle norme e dei criteri di cui sopra alla situazione attuale del mercato, in particolare ai prezzi dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli nella Comunità e nel commercio internazionale, determina la fissazione di una restituzione appropriata ;

considerando che il comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Le restituzioni all'esportazione previste dall'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 426/86 sono fissate nell'allegato del presente regolamento.

2. Quando non è fissata alcuna restituzione per un prodotto compreso nell'allegato, tale prodotto può beneficiare, se del caso, della restituzione all'esportazione applicabile agli zuccheri addizionati ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 426/86.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 829/86 della Commissione è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

[1] GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.
[2] GU n. L 159 del 14. 6. 1986, pag. 1.
[3] GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 24.
[4] GU n. L 76 del 21. 3. 1986, pag. 32.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 1987.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 febbraio 1987, che fissa, nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, le restituzioni all'esportazione previste dall'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio

(ECU/100 kg peso netto)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Restituzione		
		I (1)	II (2)	III (3)
ex 08.11 E	Ciliegie sgambate e snocciolate e conservate in una soluzione solforosa liquida e con un peso netto sgocciolato pari almeno al 50 % del peso netto :			
	— per qualsiasi destinazione, escluso il Nord America	13,30	—	13,30
ex 20.02 C	Concentrato di pomodoro :			
	— per qualsiasi destinazione, escluso il Nord America	6,00 (4)	6,00 (4)	6,00 (4)
ex 20.04	Ciliegie cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, ghiacciate, cristallizzate) :			
	— per qualsiasi destinazione, escluso il Nord America	30,22	—	30,22
ex 20.06 A	Nocciole comuni (frutti della specie Corylus avelana), non compresi i miscugli	14,51	13,31	14,51
ex 20.07	Succhi di arance, puri, senza aggiunta di altre sostanze, con un tenore di zuccheri :			
	— pari o superiore a 10 gradi Brix, ma inferiore a 22 gradi Brix	2,10	2,10	2,10
	— pari o superiore a 22 gradi Brix, ma inferiore a 33 gradi Brix	4,20	4,20	4,20
	— pari o superiore a 33 gradi Brix, ma inferiore a 44 gradi Brix	6,30	6,30	6,30
	— pari o superiore a 44 gradi Brix ma inferiore a 55 gradi	8,40	8,40	8,40
	— pari o superiore a 55 gradi Brix	10,50	10,50	10,50

(1) Gli importi indicati si applicano ai prodotti ottenuti da frutti raccolti nella Comunità a dieci.
(2) Gli importi indicati si applicano ai prodotti ottenuti da frutti raccolti in Spagna.
(3) Gli importi indicati si applicano ai prodotti ottenuti da frutti raccolti in Portogallo.
(4) L'importo è fissato per 100 kg di prodotto, a peso netto, avente un tenore di estratto secco uguale o superiore a 28 %, ma inferiore a 30 %. Per i prodotti aventi un altro tasso di concentrazione l'importo è determinato applicando i coefficienti previsti nell'allegato V, titolo I, del regolamento (CEE) n. 1709/84 (GU n. L 162 del 20. 6. 1984, pag. 8).